



REGOLAMENTO

CASSA MUTUA TOSCANA BCC

Parti nuove

Parti eliminate

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 maggio 2025

Art. 2

(Determinazione del carico fiscale)

2.1 Sono considerati “a carico”:

- a. il coniuge del Socio con reddito proprio inferiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico, salvo la previsione di cui al successivo punto 2.2, lettera a;
- b. i figli del Socio con reddito proprio inferiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerati a carico.

2.2 Sono considerati “non a carico”:

- a. il coniuge con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico. Continueranno ad essere considerati “non a carico” anche nel caso in cui diventino destinatari di assegni straordinari di sostegno al reddito assoggettati al regime di tassazione separata;
- b. i figli con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerati a carico, presenti nello stato di famiglia del Socio o dell'altro genitore, in caso di separazione o divorzio, purché non coniugati né conviventi *more uxorio*;
- c. il convivente *more uxorio*, per il quale il Socio è sempre tenuto al versamento del contributo previsto per i familiari considerati “non a carico”.

2.3 Sono sempre considerati “non a carico” il coniuge e i figli:

- a. titolari di partita IVA o che abbiano la qualifica di imprenditori, indipendentemente dal reddito prodotto;
- b. imprenditori agricoli, indipendentemente dal reddito prodotto;
- c. che esercitino attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 67, punto 1, lettera m, del TUIR e conseguano un reddito annuo superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico.

2.4 Ai fini della determinazione del reddito annuale viene presa a riferimento la normativa fiscale tempo per tempo vigente.

2.5 ~~Il contributo per estendere le prestazioni della “Cassa” al familiare “non a carico” è determinata di triennio in triennio sulla base della media delle risultanze dell'equilibrio finanziario fra il complesso delle entrate per contributi e il complesso delle uscite per erogazioni calcolato sui dati economici di ciascun esercizio, arrotondato all'euro superiore dei 6 (sei) esercizi precedenti, arrotondato all'euro superiore. Il Consiglio di Amministrazione, comunicherà ogni 3 (tre) anni, in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, l'adeguamento di tale contributo. Detto adeguamento verrà applicato a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione all'Assemblea dei Soci.~~

2.5 Il contributo per estendere le prestazioni della “Cassa” al familiare “non a carico” è fissato in 60,00 (sessanta) euro al mese. Il contributo è determinato tenendo conto delle finalità mutualistiche della “Cassa” e dell'equilibrio finanziario fra il complesso delle entrate per contributi e il complesso delle uscite per erogazioni della categoria.

Art. 3 **(Soci dipendenti)**

- 3.1 Si intendono Soci dipendenti tutti i prestatori di lavoro subordinato presso una delle Aziende indicate all'articolo 3 dello Statuto.
- 3.2 Ogni Socio dipendente, all'atto dell'iscrizione, si impegna a versare, mediante ritenuta in busta paga, per il periodo che rimane associato alla Cassa, ~~un contributo mensile fisso di 16,00 euro, più~~ un contributo percentuale dello 0,65% calcolato sulla retribuzione lorda, dedotti gli eventuali straordinari, le indennità varie e gli arretrati.
- 3.3 Tale contributo non sarà dovuto dal Socio che si trovi in una delle situazioni di sospensione della retribuzione avvenuta a norma dell'articolo 9 dello Statuto, casi b2 (aspettativa ottenuta a norma di contratto) e b3 (gravidanza e puerperio, adozione e affidamento preadottivo). Nel caso in cui il Socio in aspettativa (caso b2) eserciti un'attività comunque retribuita, è dovuto un contributo associativo in misura pari a quanto previsto al precedente punto 3.2, da calcolarsi sull'ultima busta paga percepita;
- 3.4 ~~Ad ogni Socio dipendente delle Aziende di cui all'articolo 3 dello Statuto è riconosciuta mensilmente in busta paga una riduzione del contributo individuale di cui al punto 3.2 del presente articolo, fino ad un importo massimo di 250,00 euro all'anno, per effetto della maggiorazione (pari a 250,00 euro) stabilita dal CSLL della Toscana, a patto che l'Azienda adempia alle previsioni contrattuali in merito a trattenute, riversamento dei contributi e trasmissione alla Cassa dei relativi files. In difetto di quanto sopra, il Socio sarà tenuto al versamento di cui al precedente punto 3.2.~~

Allegato A al Regolamento

TABELLA PER DETERMINAZIONE QUOTA ANNUA PENSIONATI

QUOTA VARIABILE			
SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF SU PENSIONE ANNUA LORDA (RIVALUTATA ANNUALMENTE IN BASE AI COEFFICIENTI INPS)	ALIQUOTA IRPEF VIGENTE	ALIQUOTE DA APPLICARE AI PENSIONATI ORDINARI (CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA) (#)	ALIQUOTE DA APPLICARE AI PENSIONATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA (AUTONOMA, SUBORDINATA O PARASUBORDINATA)
fino a 15.000 euro	23%	1,694%	2,20%
da 15.001 a 28.000 euro	25%	1,650%	2,20%
da 28.001 a 50.000 euro	35%	1,430%	2,20%
oltre 50.000 euro	43%	1,254%	2,20%

QUOTA VARIABILE			
SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF SU PENSIONE ANNUA LORDA (RIVALUTATA ANNUALMENTE IN BASE AI COEFFICIENTI INPS)	ALIQUOTA IRPEF VIGENTE	ALIQUOTE DA APPLICARE AI PENSIONATI ORDINARI (CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA) (#)	ALIQUOTE DA APPLICARE AI PENSIONATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA (AUTONOMA, SUBORDINATA O PARASUBORDINATA)
fino a 28.000 euro	23%	1,694%	2,20%
da 28.001 a 50.000 euro	35%	1,430%	2,20%
oltre 50.000 euro	43%	1,254%	2,20%

(#) Le aliquote di ogni singolo scaglione vengono determinate calcolando l'esatta equivalenza fra il prodotto di un importo al netto dell'aliquota fiscale di riferimento moltiplicato la percentuale fissa del 2,2% e quello scaturente prendendo a base di riferimento l'importo lordo.

Esempio (primo scaglione):

$$(100 - 23\%) * 2,2\% = 100 * x, \text{ da cui } x = 1,694\%.$$

Il procedimento così individuato può essere in qualunque momento adeguato a nuove aliquote fiscali rivenienti da una modifica della vigente normativa di legge.

QUOTA FISSA

12 euro al mese.

LA QUOTA ANNUA DEI SOCI PENSIONATI È DETERMINATA SOMMANDO LA QUOTA VARIABILE CON QUELLA FISSA.